

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

(ex art. 12 L. 241/90)

Art. 1

Generalità

Il presente Regolamento, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell'Ente parco, di contributi, aiuti finanziari, sovvenzioni, sussidi, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura, a persone, enti ed organismi pubblici e privati, per quanto attiene le attività istituzionali dell'Ente Parco e di iniziative di particolare interesse per la collettività, così come disposto dall'art. 1 della Legge n. 394/91.

Art. 2

Settori di intervento

Ai fini di cui all'art. 1, l'Ente Parco può intervenire specificatamente a sostegno di iniziative che riguardano:

- a) la promozione di attività di sostegno nel settore scolastico della formazione professionale;
- b) il turismo, l'artigianato, le attività produttive ed agricole;
- c) la protezione civile;
- d) la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;
- e) la valorizzazione di iniziative educative, sociali e culturali in riferimento all'associazionismo, al volontariato, alla condizione giovanile, alla pari opportunità e al tempo libero;
- f) ripristino e restauro di immobili all'interno dell'area protetta;
- g) mantenimento delle superfici prative all'interno dell'area protetta;
- h) manutenzione e sistemazione delle reti sentieristiche;
- i) progetti di riqualificazione ambientale;
- j) fonti energetiche rinnovabili;
- k) iniziative editoriali, pubblicazioni.

Art. 3

Natura degli interventi

Gli interventi dell'Ente Parco nei settori di cui al precedente articolo, si distinguono in:

- a) contributo: è l'erogazione di denaro volta a sostenere in modo occasionale, opere o attività per le quali l'Ente si accolla solo in parte dell'onere complessivo;

- b) patrocinio: è l'intervento diverso dall'erogazione di denaro, ma sempre a contenuto economico, riferito all'uso temporaneo e occasionale, gratuito in toto o in parte di beni mobili o immobili di proprietà dell'Ente, nonché del riconoscimento di iniziative di particolare valore;
- c) uso gratuito di strutture e servizi dell'Ente.

Art. 4

Domande di intervento

Gli interventi di cui all'art. 3 possono essere richiesti da enti, organizzazioni associazioni pubbliche o private.

Gli stessi privati possono inoltrare richiesta di contributo qualora si tratti di iniziative di particolare interesse per la collettività.

Le domande indirizzate all'Ente Parco devono contenere:

- ogni notizia utile per l'esame dell'iniziativa proposta;
- il preventivo di spesa ed il piano di finanziamento;
- copia di eventuali domande inviate ad altri enti finalizzate all'ottenimento di contributi per le stesse iniziative e/o l'entità di eventuali contributi assegnati.

Le domande devono pervenire, di regola e salvo motivata eccezione, entro il 31 maggio di ogni anno per consentire agli uffici competenti dell'Ente Parco la necessaria istruttoria e l'eventuale acquisizione di ulteriori informazioni e documentazioni.

Art. 5

Criteri di valutazione

L'Ente Parco sulla scorta delle disponibilità finanziarie stanziare in bilancio, determina la graduatoria di priorità delle domande ammissibili e stabilisce l'entità del proprio intervento in base a:

- a) il livello di interesse (internazionale, nazionale, interprovinciale, intercomunale, locale) dell'iniziativa proposta a contributo;
- b) il valore dell'iniziativa mediante valutazione del suo interesse pubblico complessivo dal punto di vista culturale, scientifico, economico e sociale;
- c) la natura dell'apporto degli operatori culturali e del coinvolgimento delle comunità.

Art. 6

Assegnazione del contributo

Il richiedente, ammesso a contributo con apposita deliberazione della Giunta è tenuto a realizzare l'iniziativa conformemente al programma illustrato nella domanda. Qualora l'iniziativa avesse parziale effettuazione, l'Ente Parco dovrà deliberare la riduzione del contributo in relazione a quanto realizzato o la sua revoca nel caso di mancata effettuazione dell'iniziativa stessa.

In sede di approvazione della sovvenzione, potranno essere indicate particolari modalità per la realizzazione del progetto.

La concessione di provvidenze non costituisce diritto, né legittima aspettative di continuità per gli anni successivi.

L'Ente non assume alcuna responsabilità in merito allo svolgimento di manifestazioni, iniziative, progetti e attività ai quali ha accordato provvidenze:

Art. 7

Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo, su determinazione della Direzione dell'Ente Parco, è subordinata alla presentazione del rendiconto analitico di tutte voci di entrata e di tutte le spese sostenute, di una relazione tecnica sulla manifestazione e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

Possono essere effettuate anticipazioni al richiedente sull'ammontare del contributo complessivo, anche fino a due terzi dello stesso.

Art. 8

Interventi straordinari

Il Consiglio Direttivo può disporre di compartecipare alla realizzazione di progetti di rilevante interesse non previsti dal presente regolamento, motivando le ragioni del proprio intervento finanziario e fissando le modalità del procedimento di liquidazione.

Art. 9

Programmi annuali e pluriennali

Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco delibera sui programmi annuali e pluriennali organici fissando l'ammontare dei finanziamenti destinati agli interventi previsti dal presente regolamento.

Art. 10

Albo dei beneficiari

E' istituito , ai sensi dell'art. 22, comma 1 della L: 30/12/1991 n.412, L'Albo dei soggetti ai quali sono erogati nell'esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico dell'Ente.

Art. 11.

Conclusioni

L'osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti nel presente Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione di cui al precedente art. 3, ai sensi del secondo comma dell'art. 12 della legge 07.08.1990, n. 241.

Art. 12

Norma transitoria e finale

Sino all'insediamento della Giunta Esecutiva, il contributo di cui al precedente art. 6 viene deliberato dal Consiglio Direttivo.